

COPIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MONTALTO DORA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21**

**OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175,
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Galletto Renzo	Si		Rosselli Anna	Si	
Baldi Sara	Si		Stellato Massimo	Si	
Marchesini Domenico	Si		Gianotti Gianpiero	Si	
Gaido Alberto	Si		Barbero Sara	Si	
Caffaro Morena	Si				
Franco Nella	Si				
Brizzi Marilena	Si				
Costa Laja Giacomo	Si				
Ribotta Riccardo	Si				

Assume la presidenza il Sindaco - Presidente Renzo Galletto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Raffaella Di Iorio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito allegata;

RITENUTA essa meritevole di approvazione;

VISTO CHE sulla presente deliberazione:

In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli: n. 13

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata.

ATTESA che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo num. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23/07/2020

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 29/01/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2020;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 12/02/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2020;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 03/04/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/05/2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/05/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 10/06/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30/06/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 08/07/2020, avente ad oggetto: "Variazione di cassa - Adeguamento alle risultanze del rendiconto 2019 - art. 227, comma 6-quater del TUEL (GC 62 del 08.07.2020)".

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 607.101,95;

Visto l'art. 175, c. 8, D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020;

Rilevato, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: *“Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”*

Vista la nota prot. n. 0003939 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	2.463.920,00	2.490.415,00
Spese correnti (Tit. I)	-	2.380.080,00	2.568.635,00
Quota capitale amm.to mutui	-	103.840,00	69.610,00
Differenza		- 20.000,00	- 147.830,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	20.000,00	20.000,00
Avanzo di amministrazione	+	0,00	100.330,00
FPV parte corrente	+	0,00	29.500,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	- 2.000,00
Risultato		0,00	0,00

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio.

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 20.07.2020 ammonta a €. 750.955,95;
- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 20.07.2020 è pari a €. 0,00;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 30.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2020 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *“(…) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del*

disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1) di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adequazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 2) di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.lgs. n. 267/2000;
 - le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- 3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, c. 9-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Montalto Dora, 23/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to Rag. Andrea Giovanni Osella

* * * * *

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.

Montalto Dora, 23/07/2020

Il Responsabile del
Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to OSELLA ANDREA GIOVANNI

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Montalto Dora, 23/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to OSELLA ANDREA GIOVANNI

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Renzo Galletto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2020

Montalto Dora, 31/07/2020

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

Rep. n° _____

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale
dr.ssa Raffaella Di Iorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° del decr. Lg.vo n. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (Art. 134, comma 3° del decreto legislativo n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale
dr.ssa Raffaella Di Iorio



COMUNE DI MONTALTO DORA

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. interno n. 0004033

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 54 in data 30.12.2019, non avvalendosi della proroga al **30 settembre 2020** del termine di approvazione disposta dall'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020¹.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso riduzione spese correnti e utilizzo di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento (nel mese di dicembre 2019 è stato acceso un mutuo a tasso zero con l'Istituto con il credito sportivo - ved. determinazione RSF n. 731 del 19/12/2019).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 29/01/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "**1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)**" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2020;

¹ A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 12/02/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "2^ *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)*" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2020;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 03/04/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "3^ *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)*" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/05/2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/05/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "4^ *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022*";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 10/06/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "5^ *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)*" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30/06/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "6^ *VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022*";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 08/07/2020, avente ad oggetto: "Variazione di cassa - Adeguamento alle risultanze del rendiconto 2019 - art. 227, comma 6-quater del TUEL (GC 62 del 08.07.2020)".

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- non sussiste la fattispecie

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- Deliberazione n° 62 del 08.07.2020 avente ad oggetto "*VARIAZIONE DI CASSA - ADEGUAMENTO PREVISIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - ART. 227, COMMA 6-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.*"

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

- Determinazione n° 178 del 22.06.2020.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 30.06.2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 607.101,95 così composto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			705.145,14

RISCOSSIONI	(+)	589.971,87	2.566.478,40	3.156.450,27
PAGAMENTI	(-)	650.763,81	2.513.681,17	3.164.444,98
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			697.150,43
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			697.150,43
RESIDUI ATTIVI	(+)	552.314,65	567.796,71	1.120.111,36
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	557.863,83	519.056,01	1.076.919,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			29.500,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			103.740,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			607.101,95

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico

vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: *“Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”*

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 - L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *“(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”*;

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 0003939 in data 17.07.2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 45/2020) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	515.088,17	Titolo I	352.253,06
Titolo II	1.214,50	Titolo II	648.389,64
Titolo III	185.755,47	Titolo III	0,00
Titolo IV	314.572,80	Titolo IV	0,00
Titolo V	0,00	Titolo V	0,00
Titolo VI	68.949,91	Titolo VII	76.277,14
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	34.530,51		
TOTALE	€. 1.120.111,36	TOTALE	€. 1.076.919,84

Alla data del 20.07.2020 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 383.714,79 (34,26%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 433.098,25 (40,22%).

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

Residui attivi insussistenti

Non sussiste la fattispecie

Residui passivi insussistenti

Non sussiste la fattispecie

Residui attivi sopravvenienti

Non sussiste la fattispecie

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€.
Minori residui passivi	+	€.

Maggiori residui attivi	+	€
TOTALE	+/-	€.

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*.

Riepilogo della gestione dei residui alla data del 20/07/2020:

Gestione residui - I metodo	+/-	Importo
Avanzo esercizi precedenti	+	740.341,95
Accertamenti c/competenza	+	3.503.930,78
Impegni c/competenza	-	3.349.438,98
Saldo gestione competenza		154.491,80
Maggiori residui attivi	+	0,00
Minori residui attivi	-	122,74
Minori residui passivi	+	106,36
Saldo gestione residui		-16,38
Fondo pluriennale vincolato	-	0,00
Pagamenti per azioni esecutive	-	0,00
Saldo gestione		154.475,42
Avanzo		894.817,37

Gestione residui - II metodo	+/-	Importo
Fondo cassa al 1/1/2020	+	697.150,43
Incassi c/competenza	+	968.285,88
Incassi c/residui	+	383.714,79
Pagamenti c/competenza	-	982.076,37
Pagamenti c/residui	-	433.098,25
Fondo cassa al 31/12/2020		633.976,48
Residui attivi	+	3.271.918,73
Residui passivi	-	3.011.077,84
Fondo pluriennale vincolato	-	0,00
Pagamenti per azioni esecutive	-	0,00
Avanzo		894.817,37

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

c) Organismi partecipati:

Non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 22/07/2020 risulta così movimentato:

Movimenti inviati al tesoriere dal 1/1/2020 al 22/07/2020	
Fondo iniziale di cassa	697.150,43
Entrate	1.352.000,67
Uscite	1.415.174,62
Fondo di cassa finale	633.976,48
Somme pignorate	0,00
Saldo	633.976,48
Entrate da regolarizzare	165.436,85
Spese da regolarizzare	48.064,44
Disponibilità effettiva	751.348,89
Reversali non incassate	20,70
Saldo di diritto	751.369,59

Movimentazione dal 01/01/2020 al 22/07/2020	Movimenti trasmessi			Totali di tesoreria unica		
	Numero	Importo	Conto Vincolato	Numero	Importo	Conto Vincolato
Entrate	767	1.352.000,67		869	1.517.416,82	
<i>Di cui:</i>						
Da regolarizzare				106	165.436,85	
Competenza	695	968.285,88		691	968.265,18	
Residui	72	383.714,79		72	383.714,79	
Uscite	802	1.415.174,62		814	1.462.555,00	
<i>Di cui:</i>						
Da regolarizzare				18	48.064,44	
Competenza	570	982.076,37		564	981.392,31	
Residui	232	433.098,25		232	433.098,25	

Fondo iniziale di cassa	697.150,43		697.150,43
Saldo al 22/07/2020	633.976,48		752.012,25

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 30.000,00 (cap. 651), ad oggi non utilizzato.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.3² ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 248.250,54, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che:

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

² Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ^[1]

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che il suddetto comma 854 sposta al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) la quale dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per l'esercizio 2020 gli enti calcolano gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno - sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti - ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato stanziato un FCDE (cap. 65) dell'importo di €. 40.102,64.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	/	/
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	/	/
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	/	/
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	/	/
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	/	/
TOTALE		/	/

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Non sussiste la fattispecie

Montalto Dora, 22/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Andrea Giovanni OSELLA



COMUNE DI MONTALTO DORA
PROVINCIA DI TORINO
PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Al Consiglio comunale del
Comune di Montalto Dora

Il sottoscritto Conti Dott. Gabriele, commercialista, con studio in Vercelli, Via Marsala 23, revisore dei conti presso questo Comune,

- visti gli articoli 193 e 175 del TUEL
- vista la proposta di deliberazione in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento di bilancio;
- esaminata la documentazione che si allega al presente parere;
- esaminate le risultanze degli accertamenti e degli impegni di parte corrente e in conto capitale e la relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario del 22.07.2020, prot. 0004033 e dei dati contenuti in tale relazione acquisiti alla data del 22.07.2020;
- esaminata la regolare gestione dei residui attivi e passivi;
- preso atto della regolarità della gestione di cassa e della gestione nel complessivo risultante dalla relazione tecnica;
- che non risultano debiti fuori bilancio, né passività pregresse, né squilibri in atto e che non è stato fatto ricorso ad anticipazioni di cassa;
- tenuto conto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta in esame.

Montalto Dora, 24.07.2020.

Gabriele Conti

